



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.12.2005
COM(2005) 639 definitivo

2005/0251 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sull'adesione della Comunità europea alla
conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

La conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) è un'organizzazione che opera da molto tempo a favore dell'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato, negoziando e redigendo convenzioni internazionali. La conferenza dell'Aia ha prodotto una serie cospicua di importanti convenzioni nei diversi settori del diritto internazionale privato. L'organizzazione ha adottato sinora 35 convenzioni e consta di 65 membri, fra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la Comunità europea è competente ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. Nell'esercizio della nuova competenza la Comunità ha adottato una serie di strumenti, altri sono in fase di negoziato o in preparazione. Molti di questi strumenti coincidono in tutto o in parte con i settori di attività dell'HCCH: la convenzione del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali riguarda gli stessi aspetti del regolamento n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali; la convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove si riferisce alle stesse materie del regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove; le convenzioni del 1980 e del 1996 sulla tutela dei minori coincidono parzialmente con il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; da ultimo, la convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro e il progetto di convenzione relativa alle obbligazioni alimentari trattano aspetti disciplinati dal regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L'adozione di questi strumenti interni ha comportato, nei pertinenti settori, il trasferimento implicito delle competenze esterne degli Stati membri alla Comunità. Avendo acquisito nuove competenze esterne ed essendo sempre maggiore la sua partecipazione ai lavori dell'organizzazione, è opportuno che la Comunità diventi membro titolare della conferenza dell'Aia. Al momento la Comunità ha soltanto status di osservatore nell'organizzazione. L'adesione a tutti gli effetti della Comunità all'HCCH è essenziale per due motivi: in un'ottica politica, conferirebbe alla Comunità uno status conforme al suo nuovo ruolo di grande attore internazionale nel settore della cooperazione giudiziaria civile; sul piano giuridico, le permetterebbe di partecipare a pieno titolo ai negoziati delle convenzioni nei settori di sua competenza, esprimendo pareri e posizioni e garantendo la conformità e la coerenza fra le sue norme e gli strumenti internazionali proposti. Inoltre, sarebbe la Comunità, nei settori di sua competenza, e non già gli Stati membri, il soggetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalle convenzioni dell'Aia.

Per questi motivi, il 28 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione europea a negoziare le condizioni e le modalità di adesione della Comunità alla conferenza dell'Aia. Con lettera comune della Commissione europea e della presidenza all'HCCH, del 19 dicembre 2002, la Comunità ha presentato domanda di adesione alla conferenza dell'Aia e ha chiesto l'avvio dei negoziati. Nell'aprile 2004 una commissione speciale Affari generali e

Politica dell'organizzazione ha assunto la decisione di principio di ammettere la Comunità europea in qualità di membro.

Poiché lo statuto della conferenza dell'Aia prevede che possano diventare membri soltanto gli Stati e non le organizzazioni internazionali, l'adesione della Comunità ne esige la modifica. Il testo delle modifiche è stato approvato per consenso dalla conferenza diplomatica tenutasi all'Aia dal 14 al 20 giugno 2005, quindi gli Stati membri dell'HCCH sono stati invitati a votare per iscritto gli emendamenti, se possibile entro nove mesi. Secondo l'articolo 12 dello statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi per approvarne la modifica. Raggiunta la maggioranza, e comunque non prima del 31 marzo 2006, il Segretario generale redigerà un verbale per informare gli Stati membri dell'esito della votazione; le modifiche entreranno in vigore dopo tre mesi. Subito dopo tale termine, sarà convocata una riunione straordinaria della commissione speciale Affari generali e Politica che deciderà l'ammissione della Comunità all'HCCH.

Vista l'approvazione per consenso delle modifiche dello statuto del 30 giugno 2005 e la richiesta unanime dei membri della conferenza dell'Aia che la Comunità europea aderisca all'organizzazione, è molto probabile che si arrivi ampiamente alla maggioranza dei due terzi entro il 31 marzo 2006, cioè alla fine del periodo di nove mesi. In questa ipotesi, le modifiche dello statuto entreranno in vigore il 1° luglio 2006 e la decisione ufficiale di ammettere la Comunità alla conferenza dell'Aia sarà presa nella prima settimana di luglio 2006. Occorre avviare sin d'ora la procedura di decisione del Consiglio su tale adesione, in modo che la Comunità sia pronta a diventare membro per l'inizio del luglio 2006. La Comunità sarà allora in grado di depositare lo strumento di adesione non appena l'HCCH avrà adottato la decisione ufficiale di ammissione.

2. ESITI DEI NEGOZIATI

La Commissione ha negoziato le condizioni e le modalità di adesione della Comunità alla conferenza dell'Aia in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio. Nello statuto sono state introdotte tutte le disposizioni pertinenti per l'adesione della Comunità. Il regolamento interno è stato modificato di conseguenza. Poiché i membri hanno auspicato modifiche di natura generale, le disposizioni in questione non si riferiscono alla "Comunità europea", bensì alle "organizzazioni regionali di integrazione economica" in generale. In breve, lo statuto modificato contempla le seguenti disposizioni riguardanti la Comunità europea:

- Possono aderire all'HCCH le organizzazioni regionali di integrazione economica (REIO) che partecipano alle riunioni dell'organizzazione in condizioni di parità con gli Stati membri. Può presentare domanda di ammissione la REIO che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della conferenza dell'Aia, compresa la facoltà di assumere decisioni che li vincolino per quelle materie. La Comunità europea soddisfa incontestabilmente questi requisiti.
- Contestualmente alla domanda di ammissione, la REIO deve presentare una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito competenze. Inoltre, la REIO e i suoi Stati membri devono provvedere affinché sia notificato alla conferenza dell'Aia qualunque cambiamento riguardante la competenza o la composizione della REIO. Da ultimo, i membri della conferenza hanno facoltà di chiedere

informazioni circa la competenza della REIO o dei suoi Stati membri su aspetti specifici, e la REIO e i suoi Stati membri sono tenuti a provvedere affinché siano fornite le informazioni richieste.

- La conferenza dell'Aia delibererà per consenso, nella massima misura possibile. Si procederà a votazione soltanto nei casi eccezionali in cui sia impossibile il consenso.
- Quanto al diritto di voto, la REIO dispone di un numero di voti pari al numero degli Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni per le quali sono registrati. Ne discende che non è necessaria la presenza fisica degli Stati membri al momento del voto.
- Una REIO non versa un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale dell'HCCH ma paga per le spese amministrative supplementari che la sua qualità di membro comporta. Determinerà tale importo la conferenza dell'Aia in consultazione con la REIO.
- La Comunità europea assicurerà con dichiarazione scritta l'HCCH che provvederà a esaminare se sia nel suo interesse aderire alle convenzioni dell'Aia esistenti, nel qual caso, in cooperazione con l'HCCH, farà il possibile per superare le difficoltà risultanti dall'assenza di una clausola che sancisca l'adesione di una REIO a quelle convenzioni. La Comunità provvederà inoltre a rendere possibile la partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia alle riunioni di esperti organizzate dalla Commissione europea, in cui si discutano materie di interesse per l'HCCH.

3. CONCLUSIONI

In considerazione dell'esito positivo dei negoziati, la Commissione raccomanda che il Consiglio adotti la decisione sull'adesione della Comunità europea alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'adesione della Comunità europea alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere conforme del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) La finalità della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) è lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato. L'organizzazione ha già adottato un numero cospicuo di convenzioni nei diversi settori del diritto internazionale privato.
- (2) Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la Comunità europea è competente ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. La Comunità ha esercitato questa sua competenza adottando una serie di strumenti, molti dei quali coincidono in tutto o in parte con i settori di attività dell'HCCH.
- (3) È essenziale che la Comunità acquisisca uno status conforme al suo nuovo ruolo di grande attore internazionale nel settore della cooperazione giudiziaria civile e possa esercitare le sue competenze esterne partecipando come membro titolare ai negoziati delle convenzioni dell'HCCH nei settori di sua competenza.
- (4) Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare le condizioni e le modalità di adesione della Comunità alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (5) Con lettera comune della Commissione europea e della presidenza all'HCCH, del 19 dicembre 2002, la Comunità ha presentato domanda di adesione alla conferenza dell'Aia e ha chiesto l'avvio dei negoziati.
- (6) Nell'aprile 2004 una commissione speciale Affari generali e Politica della conferenza dell'Aia si è unanimemente pronunciata a favore, in linea di principio, dell'adesione della Comunità europea all'HCCH e ha stabilito criteri e procedure sulle modalità di tale adesione.
- (7) Nel giugno 2005 la conferenza diplomatica dell'HCCH ha approvato per consenso la modifica dello statuto affinché possa aderire un'organizzazione regionale di integrazione economica, quindi gli Stati membri dell'HCCH sono stati invitati a votare gli emendamenti, se possibile entro nove mesi.
- (8) Le modifiche dello statuto entreranno in vigore decorsi tre mesi da quando il Segretario generale avrà informato i membri che è stata raggiunta la maggioranza di due terzi necessaria per modificare lo statuto. Poco dopo l'entrata in vigore delle modifiche, una riunione straordinaria della commissione speciale Affari generali e Politica deciderà ufficialmente l'ammissione della Comunità alla conferenza dell'Aia.
- (9) L'esito dei negoziati sulla revisione dello statuto della conferenza dell'Aia è soddisfacente, considerati gli interessi della Comunità.
- (10) L'articolo 2 bis dello statuto dell'HCCH conferisce alla Comunità il diritto di diventare membro della conferenza dell'Aia come organizzazione regionale di integrazione economica.
- (11) È opportuno che la Comunità aderisca alla conferenza dell'Aia.
- (12) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione della presente decisione.
- (13) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità aderisce alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato con la dichiarazione di accettazione dello statuto dell'organizzazione, di cui all'allegato I, non appena quest'ultima abbia adottato la decisione ufficiale di ammetterla in qualità di membro.

La Comunità deposita inoltre una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito competenze, di cui all'allegato II, e una dichiarazione su certi aspetti relativi alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, di cui all'allegato III.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a esperire tutte le procedure necessarie per dare effetto a quanto precede.

Il testo dello statuto della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato figura all'allegato IV della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Strumento di adesione alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

J.H.A. VAN LOON

Segretario generale

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Scheveningseweg 6

NL – 2517 THE HAGUE

Signor Segretario generale,

mi pregio di informarLa che la Comunità europea ha deciso di aderire alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. La prego pertanto di ricevere il presente strumento con il quale la Comunità accetta lo statuto della conferenza dell'Aia a norma del suo articolo 2 bis. Allego una dichiarazione della Comunità europea specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito competenze, e una dichiarazione su certi aspetti relativi alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

La Comunità europea accetta formalmente e senza riserve gli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato di cui allo statuto, e si impegna solennemente a soddisfare gli obblighi in vigore all'atto della sua adesione.

Voglia gradire, signor Segretario generale, i sensi della mia più alta stima.

Presidente del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO II

Dichiarazione di competenza della Comunità europea specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito competenze

1. La presente dichiarazione è presentata a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, dello statuto della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e specifica le materie per le quali gli Stati membri della Comunità europea le hanno trasferito competenze.
2. La Comunità europea è competente ad adottare misure generali e specifiche per rafforzare l'uniformità delle norme relative alla legge applicabile in vari settori nei suoi Stati membri. In ordine alle materie di competenza della conferenza dell'Aia, la Comunità europea è competente ad adottare, a norma del titolo IV del trattato CE, misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno (articoli 61, lettera c), e 65 del trattato CE). Tali misure comprendono:
 - (a) il miglioramento e la semplificazione del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
 - (b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;
 - (c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
3. Inoltre, la Comunità è competente in altri settori potenzialmente disciplinati da convenzioni della conferenza dell'Aia, come il mercato interno (articolo 95 del trattato CE) o la protezione dei consumatori (articolo 153 del trattato CE).
4. La Comunità europea ha esercitato tale sua competenza adottando una serie di strumenti a norma dell'articolo 61, lettera c), del trattato CE:
 - il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza;
 - il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti;
 - il regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
 - il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale;

- la direttiva 2003/8/CE relativa al patrocinio a spese dello Stato;
- il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
- il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Disposizioni di diritto internazionale privato si possono trovare in altri testi legislativi comunitari, specie in relazione alla protezione dei consumatori, al settore assicurativo, ai servizi finanziari e alla proprietà intellettuale. Così, le direttive comunitarie interessate dalla convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario sono state adottate in base all'articolo 95 del trattato CE.

5. Sebbene il trattato CE non contenga riferimenti espliciti alla competenza esterna, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee discende che le richiamate disposizioni del trattato CE costituiscono la base giuridica appropriata non soltanto per atti comunitari interni ma anche per accordi internazionali conclusi dalla Comunità. La Comunità ha facoltà di stipulare accordi internazionali in tutti i casi in cui i poteri inerenti alla competenza interna siano stati già esercitati al fine di adottare provvedimenti destinati all'attuazione delle politiche comuni, come quelle citate sopra, o se l'accordo internazionale è necessario al raggiungimento di uno degli obiettivi della Comunità³. La competenza esterna della Comunità europea è esclusiva nella misura in cui l'accordo internazionale incide su norme interne comuni o ne altera la portata⁴. Se questo è il caso, non compete agli Stati membri bensì alla Comunità contrarre obblighi con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Un accordo internazionale può essere in tutto o soltanto in parte di competenza esclusiva della Comunità.
6. Gli strumenti comunitari sono vincolanti, di norma, per tutti gli Stati membri dell'Unione. In relazione al titolo IV del trattato CE che costituisce la base giuridica della cooperazione giudiziaria in materia civile, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito si applica un regime speciale. Nessuna misura adottata a norma del titolo IV del trattato CE è vincolante o applicabile in Danimarca. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione degli strumenti giuridici ai sensi del titolo IV se ne informano il Consiglio. Entrambi gli Stati membri hanno deciso di partecipare a tutte le misure di cui al punto 4.
7. L'estensione della competenza che gli Stati membri hanno trasferito alla Comunità a norma del trattato CE è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. La Comunità europea e i suoi Stati membri provvederanno affinché sia notificata senza indugio al Segretariato della conferenza dell'Aia qualunque modifica delle competenze comunitarie, come prescritto all'articolo 2 bis, paragrafo 6.

³ Parere 1/76 della Corte, Racc. 1977, pag. 741; parere 2/91, Racc. 1993, pag. I-1061; causa 22/70 ("AETS"); Commissione/Consiglio, Racc. 1971, pag. 263; causa C-467/98 (cosiddetta "open skies"), Commissione/Danimarca, Racc. 2002, pag. I-9519.

⁴ Causa 22/70 ("AETS"), Commissione/Consiglio; causa C-467/98 (cosiddetta "open skies"), Commissione/Danimarca.

ALLEGATO III

Dichiarazione della Comunità europea su certi aspetti relativi alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

La Comunità europea provvede a esaminare se sia nel suo interesse aderire alle convenzioni dell'Aia esistenti che sono di competenza comunitaria. Sussistendo tale interesse, la Comunità europea, in cooperazione con la conferenza dell'Aia, farà il possibile per superare le difficoltà risultanti dall'assenza di una clausola che sancisca l'adesione a quelle convenzioni di un'organizzazione regionale di integrazione economica.

La Comunità europea provvede inoltre a rendere possibile la partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia alle riunioni di esperti organizzate dalla Commissione europea, in cui si discutano materie di interesse per la conferenza.

ALLEGATO IV

STATUTO

DELLA CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

I governi dei paesi di seguito specificati:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica federale di Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Svezia, Svizzera,

visto il carattere permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato,

desiderosi di accentuare tale carattere,

ritenendo auspicabile, a tal fine, dotare la conferenza di uno statuto,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Lo scopo della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato è lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 2

Sono membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più sessioni della conferenza e accettano il presente statuto.

Può diventare membro qualunque altro Stato la cui partecipazione sia giuridicamente importante per i lavori della conferenza. Decidono l'ammissione di nuovi Stati membri i governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di questi, a maggioranza dei voti espressi entro sei mesi dalla data in cui la proposta è presentata ai governi.

L'ammissione diventa effettiva previa accettazione, da parte dello Stato interessato, del presente statuto.

Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri possono decidere, a maggioranza dei voti espressi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei membri, di ammettere come membro anche l'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di adesione al Segretario generale. I riferimenti ai membri nel presente statuto si intendono fatti a tali organizzazioni, salvo espressa indicazione contraria. L'ammissione diventa effettiva previa accettazione, da parte dell'organizzazione regionale di integrazione economica, del presente statuto.

2. Può presentare domanda di ammissione alla conferenza l'organizzazione regionale di integrazione economica che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che li vincolino per quelle materie.
3. L'organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito competenze.
4. Ogni Organizzazione aderente e i suoi Stati membri provvedono affinché qualunque cambiamento riguardante la competenza dell'Organizzazione aderente o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri membri della conferenza.
5. Si presume che gli Stati membri dell'Organizzazione aderente conservino la competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza.
6. Ogni membro della conferenza può chiedere informazioni all'Organizzazione aderente e ai suoi Stati membri circa la competenza di quell'organizzazione in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la conferenza. L'Organizzazione aderente e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni richieste.
7. L'Organizzazione aderente esercita i suoi diritti di membro in alternanza con i suoi Stati membri che aderiscono alla conferenza, nei rispettivi settori di competenza.
8. L'Organizzazione aderente può disporre, nelle materie di sua competenza e nelle riunioni della conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero degli Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione, per le quali sono registrati. Quando l'Organizzazione aderente esercita il diritto di voto, i suoi Stati membri non lo esercitano, e viceversa.
9. Con "organizzazione regionale di integrazione economica" si intende un'organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che li vincolino per quelle materie.

Articolo 3

1. Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito "il Consiglio"), composto da tutti i membri, provvede al funzionamento della conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno.
2. Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio permanente di cui dirige le attività.
3. Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all'ordine del giorno della conferenza ed è libero di deciderne il seguito.

4. La Commissione di Stato olandese istituita con decreto reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato stabilisce, consultati i membri della conferenza, la data delle sessioni diplomatiche.
5. La Commissione di Stato si rivolge al governo dei Paesi Bassi per la convocazione dei membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le sessioni della conferenza.
6. Le sessioni ordinarie della conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni.
7. Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può invitare il governo olandese a convocare la conferenza in sessione straordinaria.
8. Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi aspetto che interessi la conferenza.

Articolo 4

1. L'Ufficio permanente ha sede all'Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal governo dei Paesi Bassi su presentazione della Commissione di Stato.
2. Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico.
3. È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del Consiglio e nel rispetto dell'articolo 9.

Articolo 5

Sotto la direzione della Commissione di Stato, l'Ufficio permanente è incaricato:

- (a) di preparare e organizzare le sessioni della conferenza dell'Aia, le riunioni del Consiglio e delle commissioni speciali;
- (b) della segreteria delle sessioni e delle riunioni di cui sopra;
- (c) di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria.

Articolo 6

1. Per agevolare la comunicazione fra i membri della conferenza e l'Ufficio permanente, i governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e ciascuna Organizzazione aderente un organo di contatto.
2. L'Ufficio permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali.

Articolo 7

1. Le sessioni e, nell'intervallo tra le sessioni, il Consiglio possono istituire commissioni speciali per preparare progetti di convenzione ovvero studiare le questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della conferenza.
2. Le sessioni, il Consiglio e le commissioni speciali operano per consenso, nella massima misura possibile.

Articolo 8

1. Le spese iscritte nel bilancio della conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della conferenza.
2. Un'Organizzazione aderente non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale della conferenza ma versa un importo, determinato dalla conferenza in consultazione con l'Organizzazione aderente, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di membro comporta.
3. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei delegati al Consiglio e alle commissioni speciali provvedono i membri rappresentati.

Articolo 9

1. Ogni anno il bilancio della conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici all'Aia, per approvazione.
2. I Rappresentanti decidono la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi.
3. I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la presidenza del ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 10

1. Le spese per le sessioni ordinarie e straordinarie della conferenza sono a carico del governo dei Paesi Bassi.
2. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei delegati provvedono i membri rispettivi.

Articolo 11 (originale soltanto in francese)

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements.

Articolo 12

1. Le modifiche del presente statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica.
2. Le modifiche entrano in vigore, per tutti i membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione.
3. La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Le disposizioni del presente statuto saranno integrate da regolamenti diretti a garantirne l'esecuzione. L'Ufficio permanente provvede a stabilire tali regolamenti presentandoli alla sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione.

Articolo 14

1. Il presente statuto è presentato per accettazione ai governi degli Stati che hanno partecipato a una o più sessioni della conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla settima sessione.
2. La dichiarazione di accettazione è depositata presso il governo dei Paesi Bassi, che ne informa i governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo membro, ne notifica la dichiarazione di accettazione a tutti i membri.

Articolo 15

1. Uno Stato membro potrà denunciare il presente statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario della conferenza e diventa effettiva allo scadere di quell'esercizio, ma unicamente per il membro che l'avrà notificata.

I testi in lingua francese e inglese del presente statuto, modificato il 200., fanno ugualmente fede.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA :

Decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

18.06 Creazione di un vero spazio di giustizia in materia penale e civile

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

Programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013; programma specifico "Giustizia civile"; numero di linea di bilancio da determinarsi nel progetto preliminare di bilancio (PPB) 2007

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2007 e oltre

3.3. Caratteristiche di bilancio

Non applicabile

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	---------------	--	-----------	-------	-------	-------	-------	---------------------	--------

Spese di funzionamento⁵

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Stanziamenti di pagamento (SP)		b							

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (si aggiungano altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

milioni di EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

Il costo della proposta (1 000 EUR ca l'anno) è ricompreso nell'importo globale proposto per il programma specifico "Giustizia civile" nell'ambito del programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013.

Gli stanziamenti sono puramente indicativi e funzione della loro compatibilità con la decisione da prendere sul quadro finanziario a medio termine delle prospettive finanziarie 2007-2013.

☐ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

⁵ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

- ☐ La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale⁶ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- ☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

L'adesione della Comunità europea all'organizzazione internazionale "Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato" implica il versamento di un contributo finanziario annuale, determinato dall'organizzazione in consultazione con la Comunità europea, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di membro comporta. Il contributo sarà dovuto per la prima volta nel 2007; l'importo esatto non è stato pertanto ancora fissato. Il contributo, il cui unico scopo è coprire "spese amministrative supplementari", non supererà i 1 000 EUR l'anno.

6. DETTAGLI SULLE RISORSE

Non applicabile

⁶ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.